



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo
Ufficio 3° – Ambito Territoriale per la Provincia di L'Aquila

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*” e, in particolare, l'articolo 52, comma 1-bis, il quale stabilisce che “*Fatta salva una riserva di almeno il 50 per cento delle posizioni disponibili destinata all'accesso dall'esterno, le progressioni fra le aree e, negli enti locali, anche fra qualifiche diverse, avvengono tramite procedura comparativa basata sulla valutazione positiva conseguita dal dipendente negli ultimi tre anni in servizio, sull'assenza di provvedimenti disciplinari, sul possesso di titolo o competenze professionali ovvero di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l'accesso all'area dall'esterno, nonché sul numero e sulla tipologia degli incarichi rivestiti. In sede di revisione degli ordinamenti professionali, i contratti collettivi nazionali di lavoro di comparto per il periodo 2019-2021 possono definire tabelle di corrispondenza tra vecchi e nuovi inquadramenti, ad esclusione dell'area di cui al secondo periodo, sulla base di requisiti di esperienza e professionalità maturate ed effettivamente utilizzate dalle amministrazioni per almeno cinque anni, anche in deroga al possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso all'area dall'esterno*”, nonché l'articolo 35, comma 5-bis, così come modificato dall'articolo 1, comma 957, legge 30 dicembre 2021, n. 234, il quale prevede che “*I vincitori dei concorsi devono permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni, ad eccezione dei Direttori dei servizi generali e amministrativi delle istituzioni scolastiche ed educative che permangono nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a tre anni. La presente disposizione costituisce norma non derogabile dai contratti collettivi*.”, e l'articolo 35-ter, sul portale unico del reclutamento;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, recante il “*Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato*”;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, 7 febbraio 1994, n. 174, e successive modificazioni, concernente “*Regolamento recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche*” ed in particolare, l'articolo 1, comma 1, lettera a);

VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante “*Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado*”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, così come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2023, n. 82, concernente il “*Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi*”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, recante “*Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*”;

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante “*Codice dell'amministrazione digitale*”;

VISTO il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante “*Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246*”;

VISTO il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, di attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego;

VISTO il decreto interministeriale 3 agosto 2016, n. 181, concernente il “*Regolamento recante la revisione dei criteri e dei parametri per la definizione delle dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola, a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016*”;





Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo

Ufficio 3° – Ambito Territoriale per la Provincia di L'Aquila

VISTA la legge 19 giugno 2019, n. 56, articolo 3, comma 7, sullo sviluppo di un portale del reclutamento per la raccolta e la gestione, con modalità automatizzate e nel rispetto delle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, delle domande di partecipazione ai concorsi pubblici e delle fasi delle procedure concorsuali, anche mediante la creazione del fascicolo elettronico del candidato;

VISTO il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 recante *“Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia”*, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e in particolare il comma 6 dell'articolo 32-ter, il quale prevede che le commissioni preposte alla progressione all'area dei Direttori dei servizi generali e amministrativi (DSGA), in analogia con quanto previsto per le commissioni concorsuali, siano presiedute da un Dirigente scolastico, un Dirigente tecnico o un Dirigente amministrativo, nonché i commi 2, 3 e 4 che definiscono una procedura di immissione in ruolo per chiamata in altra regione dei soggetti inseriti nelle graduatorie del concorso pubblico di cui all'articolo 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante *“Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”*, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204;

VISTO il decreto 30 giugno 2023, n. 127, del Ministro dell'Istruzione e del Merito, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, recante i criteri per la definizione del contingente organico e la consistenza complessiva delle dotazioni organiche dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi per gli anni scolastici 2024/2025, 2025/2026, 2026/2027;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 19 gennaio 2024, n. 8, recante i criteri di determinazione dei compensi da corrispondere al presidente, ai membri e al segretario delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici banditi dal Ministero dell'istruzione e del merito successivamente all'entrata in vigore del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112.

VISTA la legge 28 marzo 1991, n. 120, recante *“Norme in favore dei privi della vista per l'ammissione ai concorsi pubblici nonché alla carriera direttiva nella pubblica amministrazione e negli enti pubblici, per il pensionamento, per l'assegnazione della sede e la mobilità del personale direttivo e docente della scuola”*;

VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante *“Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”*;

VISTA la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili ed il relativo regolamento di esecuzione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 2000, n. 333;

VISTO il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione 9 novembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 dicembre 2021, n. 307, recante *“Modalità di partecipazione ai concorsi pubblici per i soggetti con disturbi specifici dell'apprendimento”*;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, concernente *“Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi”*;

VISTA la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante *“Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile”* e, in particolare, l'articolo 32;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante *“Riordino della disciplina riguardante*





Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo

Ufficio 3° – Ambito Territoriale per la Provincia di L'Aquila

il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", così come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97;

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante *"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"*;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, *"Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE)n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE"*;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE Regolamento generale sulla protezione dei dati;

VISTO il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, *"Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei"*;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante *"Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania"*;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, recante *"Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509"*;

VISTO il decreto del Ministro dell'università e della ricerca 16 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 luglio 2007, n. 155, recante *"Determinazione delle classi di laurea magistrale"*;

VISTO il decreto interministeriale 9 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre 2009, n. 233, concernente l'equiparazione dei diplomi di laurea, delle lauree specialistiche e delle lauree magistrali ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi, e in particolare l'allegato recante la tabella di equiparazione DL - LS - LM;

VISTA la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante *"Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024"*;

VISTA la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante *"Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025"*;

VISTA la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante *"Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026"*;

VISTO il C.C.N.L. relativo al personale del Comparto istruzione e ricerca, triennio 2019-2021, del 18 gennaio 2024;

CONSIDERATO che, a norma dell'articolo 59 del menzionato C.C.N.L., in applicazione dell'articolo 52, comma 1-bis, penultimo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al fine di tener conto dell'esperienza e della professionalità maturate ed effettivamente utilizzate dall'amministrazione, in fase di prima applicazione del nuovo ordinamento professionale, e comunque entro il termine del 30 giugno 2026, la progressione tra le Aree ha luogo con procedure valutative cui sono ammessi i dipendenti in servizio in possesso dei requisiti indicati nella tabella di corrispondenza di cui all'Allegato D del C.C.N.L., nonché del prerequisito di cui all'articolo 59, comma 7 del menzionato C.C.N.L.;

CONSIDERATO che il C.C.N.L. demanda al Ministero dell'Istruzione e del Merito la definizione, in relazione alle caratteristiche proprie delle Aree di destinazione, previo confronto sindacale, i criteri per l'effettuazione delle procedure di cui al comma 5 dell'articolo 59, sulla base dei seguenti elementi di valutazione a ciascuno dei quali deve essere attribuito un peso





Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo

Ufficio 3° – Ambito Territoriale per la Provincia di L'Aquila

percentuale non inferiore al 25%: a) esperienza maturata nell'Area di provenienza; b) titolo di studio; c) competenze professionali quali, a titolo esemplificativo, le competenze acquisite attraverso percorsi formativi, le competenze certificate (es. competenze informatiche o linguistiche), le competenze acquisite nei contesti lavorativi, le abilitazioni professionali;

CONSIDERATO che il C.C.N.L. prescrive che, nel passaggio dall'Area degli Assistenti all'Area dei Funzionari e delle Elevate Qualificazioni, nella valutazione dell'esperienza maturata nell'Area di provenienza, costituisce prerequisito di partecipazione alla procedura di valutazione l'aver svolto a tempo pieno le funzioni di DSGA per almeno tre anni interi;

VISTO il decreto del Ministro dell'Istruzione e del Merito 12 aprile 2024, n. 74, recante *“Disposizioni concernenti la procedura valutativa per la progressione all'area dei funzionari e dell'elevata qualificazione”*, il quale ha disciplinato la procedura valutativa, da svolgersi su base regionale, per la progressione all'area dei funzionari e dell'elevata qualificazione;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 05 luglio 2024 di autorizzazione a bandire la procedura valutativa di cui al decreto del Ministro dell'Istruzione 12 aprile 2024, n. 74;

VISTO il Decreto del MIM – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione Generale per il personale scolastico prot. n. 1897 del 17 Luglio 2024 con il quale è stata indetta la procedura di valutazione per la progressione all'area dei funzionari e dell'elevata qualificazione, relativa al profilo professionale di funzionario, ai sensi dell'art. 52, comma I bis D.lgs 30 Marzo 2001 n. 165, e dell'art. 59, comma V, del CCNL del Comparto Istruzione e Ricerca del 18/01/2024, così come previsto dal Decreto del MIM 12 aprile 2024, n. 74 finalizzato alla copertura di n. 1435 posti;

VISTO l'art. 6 comma 1, lett. f del Decreto Dipartimentale n. 1897 del 17 Luglio 2024 inerente le modalità di accorpamento delle commissioni di valutazione che individua l'Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo quale ufficio competente per la valutazione delle istanze che pervengono per le regioni Abruzzo, Lazio e Molise;

VISTO l'avviso di questo Ufficio Scolastico Regionale prot. n. 9862 del 26 Luglio 2024, avente ad oggetto *“Procedura valutativa, per complessivi 1.435 posti, per la progressione all'area dei funzionari e dell'elevata qualificazione, ai sensi del decreto dipartimentale n. 1897 del 17 luglio 2024 - Costituzione delle commissioni giudicatrici”*;

VISTO l'art. 3 comma 3, del Decreto Dipartimentale n. 1897 del 17 Luglio 2024 che ha determinato il numero dei posti disponibili nel triennio 2024/2025, 2025/2026, 2026/2027 per la Regione Abruzzo in 36, per la Regione Lazio in 137, per la Regione Molise in 4;

VISTO il provvedimento di questo Ufficio prot. 10342 del 5 Agosto 2024 con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice della Procedura valutativa, per complessivi 1.435 posti, per la progressione all'area dei funzionari e dell'elevata qualificazione;

VISTO l'art. 9, commi 1-3 del Decreto Dipartimentale n. 1897 del 17 Luglio 2024 ai sensi del quale *“All'esito della procedura di valutazione, gli aspiranti sono collocati in una graduatoria regionale. A parità di punteggio complessivo si applicano le preferenze di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Le graduatorie, approvate con decreto del Direttore o del dirigente preposto all'USR competente, sono trasmesse al sistema informativo del Ministero e sono pubblicate nell'albo e sul sito internet dell'USR e sul portale InPa. All'esito della formazione della graduatoria, saranno proclamati vincitori i candidati collocati in una posizione corrispondente al numero dei posti destinati alla procedura valutativa in ogni regione, il cui numero è determinato ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del presente bando.*

VISTI gli atti di valutazione dei titoli da parte della commissione di valutazione;

VISTA la chiusura dei lavori effettuata dalla Commissione giudicatrice in data 14 Agosto 2024 acquisita al prot. n. 11488 del 20 agosto 2024 di questo Ufficio;

VISTI gli art. 3, comma 6 del Decreto Dipartimentale n. 1897 del 17 Luglio 2024 ed i provvedimenti di esclusione dalla procedura di valutazione adottati dalla commissione di





Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo
Ufficio 3° – Ambito Territoriale per la Provincia di L'Aquila

valutazione, acquisiti ai prott. nn. 11476, 11478, 11479, 11480, 11481, del 20/08/2024 ed i prott.nn. 11680, 11681 e 11682 del 22/08/2024 relativi rispettivamente ai candidati Catarinacci Gianluca, Posillipo Antonio, Neccia Debora, Luciani Giuseppina e Vetri Simona, Biancone Daniela, Munzi Angela e Nardi Roberta;

VISTO il provvedimento di questo Ufficio, prot. n. 11498 del 20 agosto 2024 di pubblicazione delle graduatorie di merito della procedura valutativa per la progressione all'area dei funzionari e dell'elevata qualificazione per le Regioni Abruzzo, Lazio, Molise;

CONSIDERATO che vi è stata, per taluni candidati delle Regioni Lazio ed Abruzzo, una errata attribuzione del punteggio nella valutazione dei titoli;

RITENUTO di dover rettificare le graduatorie di merito della suddetta procedura valutativa, relative alle Regioni Lazio, Abruzzo, Molise con la proclamazione dei vincitori;

TENUTO CONTO che a parità di punteggio complessivo si applicano le preferenze di cui all'art. 5, comma iv del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994 n. 487

DECRETA

Art. 1 Sono approvate le rettifiche alle graduatorie di merito della procedura valutativa per la progressione all'area dei funzionari e dell'elevata qualificazione per le Regioni Abruzzo, Lazio e Molise, di cui al Decreto Dipartimentale n. 1897 del 17 Luglio 2024;

Art. 2 Ai sensi dell'art. 9 comma 3, DD n. 1897 del 17 Luglio 2024, sono proclamati vincitori i candidati collocati in una posizione corrispondente al numero dei posti destinati alla procedura valutativa in ogni regione, il cui numero è determinato ai sensi dell'art. 3 comma 3 del presente bando, pari a:

- Regione Abruzzo n. 36;
- Regione Lazio n. 137;
- Regione Molise n. 4
-

Art. 3 Le graduatorie sono allegate al presente provvedimento e ne costituiscono parte integrante.

Art. 4 L'Amministrazione si riserva di effettuare idonei controlli sul possesso dei requisiti di ammissione alla presente procedura valutativa e, in caso di carenza degli stessi, di disporre la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti.

Art. 5 Il presente provvedimento annulla e sostituisce il precedente prot. n. 11498 del 20 agosto 2024.

Avverso il presente provvedimento è ammesso, per i soli vizi di legittimità, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ovvero ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale, rispettivamente, nei termini di 120 e 60 giorni dalla data di pubblicazione all'albo dell'Ufficio.

Il Direttore Generale
Massimiliano Nardocci
(firmato digitalmente)





Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo
Ufficio 3° – Ambito Territoriale per la Provincia di L'Aquila

Ai Membri della Commissione valutatrice

Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole ed
Istituti Statali di ogni ordine e grado LORO SEDI

All'USR Lazio, Molise

Alle OO.SS. Regione

Ai Dirigenti degli Uff. IV e V LORO SEDI

All'Ufficio II per la liquidazione dei compensi SEDE

Al Sito WEB dell'USR SEDE

